

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2024, n. 068/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva, in attuazione dell'articolo 6, commi da 69 a 80 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di Stabilità 2023), emanato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2023, n. 175.

- Art. 1 Sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 175/2023
- Art. 2 Modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 175/2023
- Art. 3 Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 175/2023
- Art. 4 Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 175/2023
- Art. 5 Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 175/2023
- Art. 6 Modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 175/2023
- Art. 7 Entrata in vigore

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 175/2023)

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2023, n. 175 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva, in attuazione dell'articolo 6, commi da 69 a 80 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di Stabilità 2023)), è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023)

1. Per le imprese operanti in tutti i settori economici, salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, i contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2831/2023, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2831/2023, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023, a una medesima impresa unica, non supera euro 300.000,00 nell'arco di tre anni.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al regolamento (UE) 2831/2023.>>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 175/2023)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 175/2023, è inserita la seguente:

<<c bis) formulate indicando nei piani economico-finanziari o nei quadri economici tipologie di spesa non coerenti con le tipologie di cui all'articolo 14, commi 3, 5 e 7;>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 175/2023)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 175/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine della lettera f) del comma 6, sono aggiunte le parole: <<, limitatamente alle manifestazioni sportive>>;
- b) al comma 8, le parole: <<commi 5 e 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 6 e 7>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 175/2023)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 del Presidente della Regione 175/2023, le parole: <<nell'elenco ed entro i medesimi termini sono accreditati i promotori dei progetti stessi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, qualora non già inseriti nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1>> sono soppresse.

Art. 5

(Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 175/2023)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 175/2023, dopo le parole: <<Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI>> sono inserite le seguenti: <<, ovvero dal Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CIP>>.

Art. 6

(Modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 175/2023)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 175/2023, è sostituita dalla seguente:

- <<g) volte a rifinanziare progetti per i quali l'istante abbia già erogato liberalità dalle quali sia derivata la concessione di un contributo di cui al presente regolamento.>>.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.